



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI

(approvato con deliberazione di consiglio comunale n°20 del 8.07.1997).

Art.1 (Finalità)

1. Il Comune di Sabaudia, quale Ente proprietario delle palestre scolastiche, degli immobili nonché degli impianti sportivi situati al di fuori delle strutture scolastiche, intende garantire la piena utilizzazione degli stessi, nel quadro del sostegno ad iniziative, progetti e servizi volti a tutelare e favorire la crescita e la socializzazione delle persone sia in età minore che adulta.
2. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso delle palestre, aule di edifici scolastici, campi sportivi, palazzotti dello sport e degli immobili di proprietà del comune.
3. Per quanto concerne le palestre e le aule degli edifici scolastici, il rilascio della concessione d'uso è consentito solo al di fuori dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche.
4. Il Comune può concedere in uso gli impianti sportivi, le aule scolastiche e gli immobili ad Associazioni, Enti, Società sportive e privati che ne facciano richiesta previo assenso della Commissione Paritetica nonché dei Consigli di Circolo e di Istituto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale e nei casi in cui tali strutture siano effettivamente utilizzate ai fini scolastici.

Art.2 (Destinatari)

1. Il Comune di Sabaudia nell'esame delle richieste di rilascio delle concessioni d'uso di cui all'Art.1 valuta prioritariamente:
 - Le richieste di Società sportive affiliate al CONI, o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti a livello nazionale e operanti sul territorio comunale, corredati da programmi di attività concordati o patrocinati dall'Amministrazione stessa. Sui programmi, al termine di ogni anno di attività sportiva, si dovrà presentare una relazione consultiva e documentata della attività svolta;
 - Le richieste per manifestazioni internazionali, nazionali, regionali di rilievo, organizzate dalle Federazioni, da Enti di promozione, da Società sportive o da organizzazioni similari;
 - Le richieste di CRAL aziendali o gruppi di lavoratori;
 - Le richieste di Associazioni Legambiente riconosciute per l'espletamento di attività ricreative, culturali, e sociali. Resta inteso che la priorità assoluta, nell'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, nonché degli edifici scolastici in orario extrascolastico e degli immobili di proprietà comunale, rimane pur sempre in capo al Comune qualora vi siano interessi più generali di ordine socio-culturale, sportivo e politico.
 - E' il comunque esclusa la concessione in uso delle palestre ad organizzazioni o privati che gestiscono le attività sportive ai fini di lucro.
 - Le concessioni sono subordinate all'istruttoria da parte del Comune, concernente sia l'accertamento dei requisiti posseduti dai richiedenti, sia le modalità delle istanze.

Art.3

(Domanda per la concessione di uso)

1. Gli interessati che intendono ottenere la concessione di uso per un periodo superiore a giorni 3 debbono rivolgere istanza in carta semplice al Sindaco entro il 30 Giugno di ogni anno qualora l'utilizzazione ricada nel periodo Settembre/Giugno entro il 15 Aprile qualora le attività siano svolte nel periodo estivo.
2. L'istanza dovrà contenere:
 - 1) La denominazione, la sede, la copia dell'atto costitutivo dell'Ente, Società, Cral o Associazione richiedente, nonché l'indicazione dei dati anagrafici del dirigente e/o del responsabile;
 - 2) I dati anagrafici ed il numero di codice fiscale se il richiedente è un privato;
 - 3) Una relazione riguardante l'attività che si intende perseguire, le modalità di utilizzazione degli impianti (con l'individuazione dei giorni e degli orari settimanali), i locali che si intendono utilizzare;
 - 4) La dichiarazione, del legale rappresentante della quale risulti che l'attività è svolta senza fini di lucro;
 - 5) La disponibilità, in caso di accoglimento delle domande, a presentare polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti da eventuali danni a cose e/o a terzi, nonché versamento a titolo di deposito cauzionale e /o l'Economo dell'Amministrazione Comunale della somma di £.200.000= annuali e di £.50.000= per utilizzi giornalieri che verrà restituita dietro una dichiarazione liberatoria rilasciata da un tecnico incaricato;
 - 6) L'impegno al versamento di una quota oraria a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute dal Comune il cui l'importo sarà stabilito annualmente dalla Commissione Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nell'Esercizio precedente, quantificati dagli uffici competenti e diversificato in base alla struttura che si utilizza.

Art.4

(Fase istruttoria)

- 1) La istanza di concessione deve essere rivolta in carta semplice dal Sindaco e, qualora si tratti di un edificio, di una palestra o di un impianto sportivo annesso ad una struttura scolastica, per conoscenza al suo Capo d'Istituto.
- 2) Entro 20 giorni dal termine di scadenza della domanda (30 giugno – 15 aprile) l'Amministrazione comunica, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, l'avvio del procedimento con l'indicazione dell'Ufficio e della persona responsabile del Procedimento spesso.
- 3) Qualora si tratti di aula scolastica o di struttura sportiva annessa al plesso scolastico, l'Amministrazione comunale entro il 30 luglio o il 15 maggio indice una Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri necessari alla concessione d'uso di cui all'art.1 comma 4.
- 4) Il procedimento per il rilascio della concessione dovrà concludersi entro giorni 45 dal termine di scadenza previsto all'art.3 comma 1.

- 5) La Giunta, annualmente, con proprio atto deliberativo, stabilisce, sentiti i responsabili degli uffici competenti, le tariffe di cui al punto f) dell'art.3).

Art.5

(Conclusione del procedimento)

1. Il responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Sport, per quanto attiene la concessione di aule e attrezzature sportive annesse ad edifici scolastici e ogni altro impianto sportivo comunale e il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, per quanto attiene locali ed edifici di proprietà del Comune (comprese le scuole che non sono più utilizzate per attività didattica), tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.4, predisponendo l'atto di concessione in cui sono riportate tutte le condizioni per la concessione di uso.
2. La concessione viene rilasciata dal Sindaco.

Art.6

(Obblighi del Concessionario)

1. Il concessionario si impegna:
 - a) a fare rispettare le norme igieniche con particolare riguardo al divieto di fumare;
 - b) a versare una quota oraria a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute dal Comune il cui importo sarà stabilito annualmente dalla Commissione Servizi Sociali, Pubblica Istruzione Sport e Turismo, sulla base di una relazione degli Uffici competenti.
 - c) riparare i danni arrecati o sostituire le attrezzature rese inutilizzabili o asportate;
 - d) provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per eventuali danni arrecati dalle persone alla struttura o dalla struttura alle persone;
 - e) realizzare le condizioni di sicurezza sollevando da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone, l'Amministrazione Comunale che non assume alcuna responsabilità riguardo incidenti o fatti analogici che si verificano a carico degli atleti o del pubblico presente;
 - f) a provvedere a sue spese, per le palestre, le aule scolastiche, i palazzetti dello sport e gli immobili di proprietà del Comune, alla custodia dei locali e delle attrezzature durante le attività, nonché alle pulizie che devono essere svolte al termine di ogni utilizzo;
 - g) a provvedere, per campi sportivi, alla manutenzione giornaliera e periodica del manto erboso.

Art.7

(Gestione e utilizzo dei locali)

1. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale:
 - Il nome del custode o in sua assenza, del responsabile o addetto all'apertura e chiusura dei locali, il quale al termine dell'attività, deve assicurarsi che all'interno dei locali non vi siano sprechi di acqua potabile, di energia elettrica tali da protrarsi oltre gli orari di utilizzo dei locali. In caso contrario questi sono addebitati al Concessionario al doppio del corrispettivo di cui all'art.3, punto f). Controlla, inoltre, segnalando gli eventuali danni arrecati. A seguito di tale segnalazione

l'Amministrazione provvede ad effettuare il sopralluogo all'Ufficio tecnico comunale che redige apposito verbale.

- Il nome e le generalità di colui che provvede alle pulizie, qualora ciò non fosse possibile, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, deve rendersi comunque responsabile della pulizia della struttura che gli viene affidata.
- L'ingresso alle palestre nonché alle strutture sportive in orario extrascolastico è consentito solo agli atleti in attività e agli accompagnatori. È fatto divieto a persone estranee all'attività e agli accompagnatori. È fatto divieto a persone estranee all'attività sportiva di sostenere nelle palestre o negli impianti annessi od in altri locali ad esse adiacenti, nonché nelle strutture comunali sportive, al fine della tutela igienico-sportiva degli utenti degli impianti stessi. Solo nell'ipotesi di partite di campionato è permesso l'ingresso al pubblico, purché si mantenga un comportamento che offra le necessarie garanzie.

Art.8

(Durata della concessione)

1. La durata massima della concessione di uso è di 1 anno a decorrere dal giorno del rilascio. Se la richiesta non viene reiterata entro i 15 giorni dal termine, la concessione si intende tacitamente scaduta.

Art.9

(Revoca della concessione)

1. La concessione può essere revocata dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
2. In particolare si considerano cause di revoca definitiva:
 - A. L'inadempimento degli obblighi di cui all'atto di concessione;
 - B. L'eventuale contrasto con le attività scolastiche;
 - C. Il sopravvenire di cause contingibili ed urgenti.
3. È la causa di revoca temporanea la programmazione di eventuali e manifestazioni di interesse sociale, culturale o artistico di particolare interesse per la collettività, per il cui svolgimento necessita la fruizione dei locali oggetto del presente regolamento.
4. Nel caso di cui al comma 3) l'Amministrazione concedente dovrà motivare la revoca dandone congruo preavviso al Concessionario.

Art.10

(Fine delle attività)

1. Alla fine del periodo per il quale la concessione è stata richiesta, il concessionario deve riconsegnare le chiavi di ogni impianto utilizzato presso gli Uffici Pubblica Istruzione – Sport e Patrimonio.

Art.11



(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non sono da applicarsi per le richieste di utilizzo dei locali per attività di catechesi.